

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IX civile

Il Giudice designato,

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto che:

- la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. può essere disposta, su istanza dell'opponente, allorché sussistono gravi motivi;
- tali gravi motivi richiedono la concreta possibilità di un esito fruttuoso dell'opposizione, secondo una valutazione prognostica che tenga conto degli apparati probatori addotti da entrambe le parti, nonché dalla loro valenza;
- nel caso in esame, risultano sussistere, allo stato, elementi che non consentono di escludere la possibile fondatezza dell'opposizione, avuto riguardo, in particolare, alla non manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla validità di clausole contrattuali inerenti ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, anche in considerazione della mancata produzione in giudizio dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria

p.q.m.

accoglie l'istanza avanzata dagli opposenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 6834/2014 emanato da questo Tribunale in data 24 marzo 2014;

assegna alle parti i termini, decorrenti dal 2 gennaio 2015, di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

rinvia la causa all'udienza del 1° aprile 2015, ore 10,00;

manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 26 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria

Roma, 11/3/12.1.2014



IL CANCELLIERE
Rina Ceci

Il Giudice designato

[Handwritten signature]